

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In data 25.2.2015 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio in 96 rate.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nell'aprile 2018, dopo il pagamento di 37 rate di rimborso.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 1.091,50 euro.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in particolare eccependo:

- di avere, in data 13.5.2019, provveduto a corrispondere al ricorrente la somma di 368,75 euro a titolo di spese di istruttoria di cui alla lett. d) del modulo Secci (cfr. assegno circolare all. 1 alle controdeduzioni);
- che, in ordine alla richiesta di rimborso delle ulteriori somme a titolo di oneri commissionali non maturati, la sezione 3.1. del modulo Secci riporta i costi connessi applicati al finanziamento, suddivisi in costi fissi (*up-front*) ed a maturazione nel tempo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(*recurring*), le cui attività sono riportate in modo chiaro ed esaustivo nelle “*Informazioni aggiuntive - note esplicative costi connessi*”, e che dunque il contratto è pienamente rispondente ai requisiti di trasparenza;

- che l’articolo del contratto rubricato “*Estinzione anticipata del finanziamento*”, con riferimento ai costi a maturazione nel tempo individuati nella sezione 3.1. del modulo Secci, indica espressamente a quanto ammonta l’importo *pro rata* riconosciuto e rimborsato in caso di estinzione anticipata del finanziamento;

- di avere provveduto, con riferimento ai ristori indicati sul conteggio estintivo prodotto dal ricorrente, in ottemperanza all’art. 125 *sexies* del T.U.B., al rimborso degli oneri *recurring*, secondo il criterio *pro rata temporis*.

DIRITTO

Il contratto in oggetto è stato stipulato in data 25.2.2015, dopo l’entrata in vigore dell’art. 125 *sexies* del T.U.B., avvenuta il 19.9.2010.

Nel testo contrattuale le commissioni a carico del cliente sono indicate seguendo una suddivisione tra “costi fissi” e “costi a maturazione nel tempo”.

Le attività connesse alle voci di costo sono puntualmente descritte nelle “*Informazioni aggiuntive - note esplicative costi connessi*”.

In ipotesi di estinzione anticipata, il contratto prevede espressamente, all’art. 12, il rimborso delle commissioni di cui alle lettere f) e g).

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto anticipatamente alla data del 30.4.2018, decorsa la 37^a rata sulle 96 originariamente previste, come del resto si evince dal conteggio estintivo agli atti.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “*dovuti per la vita residua del contratto*”.

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell’estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell’11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell’11.12.2019 del



Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza "Lexitor"), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *"a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front"*;
- 2) *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*;
- 3) *"la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*;
- 4) *"non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*;
- 5) *"non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *"sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari"*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la



clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all'Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”*, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”*, e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”*; ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo



criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati fa rinvio nel dettaglio alla tabella allegata al reclamo.

Al riguardo si osserva che in tale tabella il ricorrente imputa ad "assicurazione rimborso credito" l'importo di 774,14 euro che, nel modulo Secci, corrisponde alla voce "Commissioni intermediario per gestione interna rischio creditizio" di cui alla lettera h).

Alla luce di ciò, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente appare dunque riferita alle seguenti voci di costo: "Commissioni intermediario" (lett. a), "Commissioni intermediario del credito" (lett. b), "Spese istruttorie" (lett. d), "Commissioni intermediario per gestione pratica" (lett. f), "Commissioni intermediario del credito per gestione pratica" (lett. g) e "Commissioni intermediario per gestione interna rischio creditizio" (lett. h).

Le commissioni di cui alle lettere a) e b) espongono costi aventi natura *up-front*, come tali ritenuti dalla giurisprudenza dei Collegi ABF.

La voce per "spese di istruttoria", di cui alla lett. d), viene invece considerata *recurring* da questo Collegio (cfr. decisione n. 17219/2017), in coerenza con l'orientamento anche degli altri Collegi ABF, facendo riferimento alla "amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata". Si osserva comunque che l'intermediario ha provveduto a corrispondere a favore del ricorrente l'importo di 368,75 euro, calcolato con il criterio *pro rata temporis*, producendo evidenza dell'assegno emesso in data 13.5.2019 con relativa lettera accompagnatoria (cfr. all. 1 alle controdeduzioni).

Anche le commissioni di cui alle lettere f), g) e h) vengono ritenute di natura *recurring*, in coerenza con l'orientamento dei Collegi ABF.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *up-front* delle commissioni di cui alle lettere a) e b), e stabilisce che debba essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), rispettivamente per 340,68 e 126,37 euro; inoltre, il Collegio riconosce la natura *recurring* delle commissioni di cui alle lettere d), f), g) e h) e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto, rispettivamente per 48,90 (lett. f) e 0,23 (lett. h) euro; nulla deve invece essere restituito per le commissioni di cui alla lettera d), tenuto conto dei rimborsi già intervenuti; si è infine tenuto conto, quanto alla commissione di cui



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla lettera g), che in sede di rimborso già intervenuto è stato restituito l'importo eccedente di 49,30 euro, che viene compensato con le altre voci residue a debito dell'intermediario.

Quindi, nel concreto, la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di 466,88 euro.

L'importo non coincide con quello richiesto dal ricorrente (1.091,50 euro) in quanto questi ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste e, nella quantificazione degli oneri non maturati, non ha tenuto conto del rimborso già effettuato dall'intermediario a titolo di spese di istruttoria (lett. d).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 466,88 (quattrocentosessantasei/88).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI